

## **FONDO PERDITE OCCULTE**

### **Premessa**

L'azienda si obbliga a rimborsare al cliente aderente al Fondo, nei modi e nei tempi stabiliti dal presente Regolamento, l'addebito delle perdite d'acqua fatturate dall'azienda, nelle bollette di pagamento.

### **A. Usi esclusi**

Sono completamente escluse dal Fondo le forniture con autobotte.

Sono invece parzialmente esclusi gli usi:

- industriale, artigianale e commerciale (usi non domestici);
- temporanei.

In questi ultimi casi, qualora venga comunque accertata una fuga avente i requisiti previsti al seguente punto B e il cliente abbia aderito al Fondo, il consumo eccedente quello pari alla media dei due anni precedenti aumentato del 50% viene addebitato alla sola "tariffa base" senza alcun rimborso per la tariffa fognatura e la tariffa depurazione.

### **B. Definizione di fuga rimborsabile**

La fuga d'acqua deve essere derivata da un fatto accidentale fortuito ed involontario a valle del contatore e sull'impianto interno di utilizzazione.

La perdita deve avvenire in una parte dell'impianto interrata o sepolta ed in ogni caso non in vista e non rilevabile esternamente in modo diretto ed evidente.

Sono escluse dalla definizione di fuga le perdite ed i consumi derivanti da non perfetto funzionamento dei rubinetti, degli impianti di utilizzazione e degli scarichi. La perdita d'acqua, per rientrare nei limiti di utilizzo del Fondo, deve aver fatto registrare un consumo fatturato superiore del 50% alla media dei due anni precedenti.

Nei casi di nuove utenze, la perdita deve far registrare un consumo superiore del 50% al consumo medio dei clienti con pari tipologia di utenza.

La perdita d'acqua riscontrata nel medesimo impianto su cui si sia verificato un evento analogo, entro un intervallo di tempo inferiore di un anno, **non viene rimborsata**.

In caso di perdita d'acqua riscontrata nel medesimo impianto su cui si sia verificato un evento analogo entro un intervallo compreso fra uno e tre anni, il consumo eccedente quello pari alla media dei due anni precedenti aumentato del 50% viene addebitato alla sola "tariffa base" senza alcun rimborso per la tariffa fognatura e la tariffa depurazione.

### **C. Procedure**

Il cliente che rilevi una fuga per la quale può beneficiare dell'utilizzo del Fondo, prima di procedere alla riparazione, deve **dare comunicazione scritta** all'azienda, **entro e non oltre 10 giorni dalla scadenza della bolletta in cui è rilevato il maggior consumo**. L'azienda provvederà ad inviare un suo tecnico per compilare l'apposito verbale di accertamento la cui lettura farà fede per determinare il consumo relativo alla fuga. Nel caso l'accertamento non possa essere effettuato, per cause imputabili al cliente, oppure la rottura non sia stata adeguatamente riparata la perdita non verrà rimborsata.

È rimborsato il maggior consumo registrato e fatturato sulla bolletta del periodo in cui è stata denunciata la fuga e fino alla verbalizzazione a seguito della denuncia.

Nel caso di richieste di verifica perdite pervenute oltre 10 giorni dalla scadenza della bolletta in cui è rilevato il maggior consumo, la bolletta non potrà essere annullata e sarà eventualmente rimborsato il consumo dovuto alla perdita derivante dall'ultima lettura fatturata alla lettura dell'accertamento.

Nel caso la perdita sia relativa a più periodi di fatturazione verrà rimborsato il solo maggior consumo dell'ultimo periodo e i consumi dei periodi precedenti concorreranno nel calcolo della media dei consumi.

Il Fondo copre esclusivamente il danno derivante dal maggior costo conseguente al maggior consumo di acqua, comprensivo di IVA.

L'intervento di Verifica perdita è addebitato al cliente che ne fa richiesta per un importo pari a € 15,00.

## ***ALLEGATO E – Fondo perdite occulte***

Nel caso sia necessario recarsi una seconda volta sul posto per effettuare l'intervento di Verifica perdita verrà addebitato un ulteriore importo pari a € 15,00.

### **D. Importo rimborsabile**

L'importo massimo rimborsabile è convenuto nella quota di **5.000,00 €** per ogni unità immobiliare (ovvero per singola quota di adesione).

Qualora l'importo relativo al consumo per fuga superi il massimo rimborsabile, il consumo eccedente quello rimborsabile viene comunque addebitato a tariffa base.

### **E. Decorrenza e termini della copertura**

Il pagamento della quota annuale in coincidenza con il pagamento della prima bolletta annuale di consumo dell'acqua, successiva all'istituzione del Fondo, costituisce adesione alle prestazioni del Fondo stesso da parte dei clienti attualmente in essere. Per i clienti che venissero allacciati alla rete di erogazione dell'acqua in tempi successivi, la copertura decorre dal momento in cui l'azienda erogatrice autorizza l'utilizzazione dell'impianto, sempre che gli stessi abbiano aderito al Fondo. Nel caso di sospensione o cessazione della fornitura a uno o più "clienti aderenti" per morosità degli stessi nel pagamento della bolletta di consumo, la copertura è operante fino al momento in cui viene forzatamente risolto il contratto di utenza.

La copertura ha termine nel momento in cui, per qualsiasi caso viene a cessare il contratto d'utenza, o per espressa rinuncia del cliente alle prestazioni del Fondo in forma scritta.

Il Fondo è attivato con decorrenza dal 1 gennaio 2003.

### **F. Misura e pagamento della quota di adesione**

La quota di adesione al Fondo a totale carico del cliente è convenuta nella somma di **€ 1000** per anno e per ogni unità immobiliare, se l'utenza è condominiale. La quota di adesione viene fatturata da parte dell'azienda nella prima bolletta annuale.

### **G. Adeguamento quota e importo rimborsabile**

La quota viene aggiornata, una volta all'anno, contestualmente alla definizione delle tariffe idriche, proporzionalmente al variare delle tariffe applicate ed agli importi effettivamente restituiti attraverso il Fondo.